

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE ADR DIKE MEDIAZIONE ARBITRATO S.R.L.

SOMMARIO

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

- | | |
|--|--------|
| 1. Oggetto e principi informativi | Pag. 3 |
| 2. Ambito di applicazione | Pag. 3 |

PARTE II

GLI ORGANI

- | | |
|--|--------|
| 3. Il responsabile dell'Organismo. Compiti e nomina. Incompatibilità. | Pag. 4 |
| 3.1. Nomina | |
| 3.2. Norme di comportamento del responsabile ed incompatibilità | |
| 3.3. Segreteria | |
| 4. I Mediatori | Pag. 5 |
| 4.1. Il registro dei mediatori. Iscrizione. Assicurazione. | |
| 4.2. Tirocinio assistito | |
| 4.3. Compensi dei mediatori | |

PARTE III

REGOLAMENTO DI PROCEDURA (Art. 5 D.M. 18.10.2010 n.180)

- | | |
|--|--------|
| 5. La sede di svolgimento del procedimento e le deroghe | Pag. 5 |
| 6. Accesso alla mediazione | Pag. 6 |
| 7. Il Mediatore | Pag. 7 |
| 7.1. Affidamento dell'incarico. Criteri | |
| 7.2. Poteri del Mediatore. Astensione e ricsuzione | |
| 7.3. Accettazione dell'incarico | |
| 7.4. Incompatibilità | |
| 7.5. Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al gratuito patrocinio | |

- 7.6. Il mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione
- 7.7. Il consulente tecnico del mediatore

8. L'incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità e durata massima	Pag.8
9. Esito dell'incontro di mediazione - Scheda di valutazione del servizio	Pag. 10
10. Riservatezza	Pag. 10
11. Inutilizzabilità e segreto professionale	Pag. 10
12. Casi specifici di negoziazione previsti dalla legge	Pag. 10
13. Indennità spettante all'organismo di mediazione	Pag. 10
13.1. Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità	
13.2. Valore della lite	
13.3. Criteri per la determinazione delle indennità	Pag. 12
14. Entrata in vigore e modifiche del regolamento	Pag. 13
15. Esonero responsabilità	Pag. 13

PARTE IV

ALLEGATI

16. Codice etico	Pag. 14
16.1. Premessa	
16.2. Norme di comportamento per i mediatori	
17. Tabella e criteri per la determinazione delle indennità	Pag.16 -17
18. Dichiarazione di imparzialità del mediatore	Pag.18

PARTE V

MODULISTICA DELL'ORGANISMO

19. Scheda di valutazione	Pag.19
20. Modello di domanda	

21. Modello di adesione al procedimento di mediazione	Pag.21
22. Modello di domanda congiunta di mediazione	Pag.25
23. Dichiarazione di disponibilità e di possesso dei requisiti di qualificazione del mediatore	Pag.22
	Pag.32

PARTE I

Disposizioni generali

1. Oggetto e principi informativi

Il regolamento approvato da ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l., con delibera dei soci del 15.09.2016, ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 così come modificati dal D.Lgs. 69/13, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Le parti, ai sensi dell'art. 8 così come modificato dal D.Lgs 69/13, devono partecipare fino al termine della procedura con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo.

Il regolamento fissa, altresì, i criteri per la scelta dei mediatori che sono iscritti nell'Organismo; il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'Organismo stesso.

2. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ed a tutte le mediazioni gestite dall'Organismo (Mediazione ai sensi del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011).

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività che l'Organismo offre al fine di assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria. Ciò in materia di diritti disponibili, sia che le stesse controversie intercorrano tra privati sia che intercorrano tra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza ovvero sia termine

diverso in caso di modifica legislativa intendendosi sin d'ora la sostituzione automatica di norme con norme imperative. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

PARTE II

ORGANI

3. Il Responsabile dell'Organismo. Compiti e nomina. Incompatibilità

Il responsabile dell'Organismo svolge le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza. Il responsabile rappresenta l'Organismo di mediazione e svolge le funzioni previste dalle normative vigenti.

3.1. Nomina.

Il responsabile dell'Organismo è l'Amministratore e legale rappresentate di ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l.

L'incarico può essere revocato esclusivamente per le cause previste dall'atto costitutivo.

3.2. Norme di comportamento del responsabile e incompatibilità.

Il responsabile dell'Organismo è tenuto all'osservanza del codice etico approvato con il presente regolamento. Egli non può assistere alcuna delle parti nei procedimenti di mediazione che si svolgano avanti al suo ufficio. Può svolgere attività di mediazione avanti al suo ufficio.

3.3. Segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria cura la tenuta del registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La segreteria provvede:
 - a) a ricevere la domanda di mediazione, apponendovi il timbro di depositato, previa verifica che la stessa abbia i requisiti formali previsti dal presente regolamento;
 - b) ad annotare la domanda di mediazione nell'apposito registro;
 - c) a verificare l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione;
 - d) a comunicare al mediatore la sua avvenuta designazione da parte del Responsabile dell'Organismo, che dovrà a sua volta comunicare, entro due giorni dal primo incontro,

l'accettazione o meno dell'incarico e che dovrà rendere la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza;

e) ad acquisire dal mediatore designato la predetta dichiarazione di imparzialità ed indipendenza;

f) alla formazione dell'avviso di avvio del procedimento;

g) alle comunicazioni alle parti chiamate in mediazione;

h) a quant'altro previsto dal presente regolamento.

4. I Mediatori

4.1. Il registro dei mediatori. Iscrizione. Assicurazione.

Presso l'Organismo è istituito un registro dei mediatori al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.

L'iscrizione nel registro dei mediatori è a cura del responsabile dell'Organismo, il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

La tenuta e l'aggiornamento del registro sono a carico del responsabile.

All'atto dell'iscrizione il mediatore deve allegare copia della polizza assicurativa per il rischio specifico stipulata personalmente, ovvero aderire alla polizza obbligatoria sottoscritta dall'Organismo versando la quota annuale di € 200,00 (duecento/00).

4.2. Tirocinio assistito

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, così come modificato dal decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145, ed al fine di consentire l'aggiornamento formativo dei mediatori, è consentito ai mediatori iscritti presso l'Organismo di svolgere il "tirocinio assistito" presso l'Organismo stesso, prendendo parte, previa autorizzazione del mediatore designato, ad incontri di mediazione che si terranno presso l'Organismo, fermo restando l'obbligo di riservatezza previsto dal presente Regolamento.

4.3. Compensi dei mediatori

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, oltre accessori di legge se dovuti, pari al 50% delle indennità di mediazione corrisposte dalle parti di cui alla tabella indicata nel DM n.180/2010. Nel caso di procedura con esito negativo ed esauritasi in sede di incontro pre filtro, al mediatore spetterà un rimborso per l'attività espletata pari ad € 20.00.

PARTE III

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

5. La sede di svolgimento del procedimento e le deroghe

1. La Mediazione si svolge nella sede dell'Organismo. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del

mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. Il mediatore può in ogni caso convocare personalmente le parti.

6. Accesso alla mediazione

1. Ai sensi dell'art. 4, così come modificato dal D.lgs. n. 69/13, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l'azione giudiziaria).

2. In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima istanza. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione ed, eventualmente all'ora di ricezione della posta elettronica certificata contenente la domanda.

3. L'istanza deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera allegato al presente regolamento e allegando copia del documento d'identità delle parti.

4. Le parti possono depositare istanze di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti.

5. Il deposito dell'istanza di mediazione può avvenire mediante la consegna dell'istanza presso la segreteria dell'Organismo, mediante l'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o invio con posta elettronica certificata. Stessi mezzi sono consentiti per l'inoltro ed il deposito dell'istanza di adesione.

6. Sia il deposito dell'istanza che l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità di cui al Tariffario dell'Organismo.

7. Le spese di avvio della mediazione sono dovute, dalla parte istante, al momento del deposito dell'istanza di mediazione. Quelle di adesione sono dovute, dalla parte chiamata, al momento di deposito della dichiarazione di adesione.

8. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010), salvo quando le altre parti abbiano espressamente dichiarato che la documentazione offerta sia riservata al solo mediatore.

9. Le parti possono depositare anche istanze congiunte per l'attivazione della procedura di mediazione utilizzando l'apposito modulo allegato al presente regolamento.

10. Le comunicazioni alle parti vengono effettuate agli indirizzi indicati dalla parte istante nell'apposito modulo.

11. Tutti i termini previsti dal regolamento debbono intendersi ordinatori e non sono sospesi nel periodo di sospensione legale dei termini.

7. Il Mediatore

7.1. Affidamento dell'incarico. Criteri.

1. Il mediatore è nominato dal responsabile dell'Organismo seguendo un criterio di rotazione contemperato da un criterio di specializzazione.

2. Il mediatore, durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed illustrarne i contenuti. Al termine inviterà le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla volontà o meno di iniziare la procedura di mediazione e in caso positivo si darà

inizio allo svolgimento.

3. Al contrario, nel caso in cui le parti non intendono proseguire con la mediazione, il mediatore redigerà un verbale di mancato accordo ai sensi dell'art. 5 comma 2- bis, così come modificato dal D. Lgs 69/2013.

7.2. Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione.

1. Il mediatore non decide la controversia né svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell'accordo, ma deve, con le proprie competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

2. Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità, per come indicati nel presente regolamento. Le parti hanno facoltà, entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricusazione.

3. Le parti hanno la facoltà di indicare nell'istanza di deposito il mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

7.3. Accettazione dell'incarico

1. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

2. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento. Senza ciò non può avere inizio il procedimento di mediazione. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

3. Qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico, dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo di mediazione.

4. Le parti possono richiedere, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nominerà un altro mediatore. L'Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo.

5. Il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

7.4. Incompatibilità

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

1. avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
2. essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno due anni e non debbono sussistere ragioni di credito o di debito;
3. essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
4. essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.

7.5. Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al gratuito patrocinio.

1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 (D.Lgs 69/13) all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
2. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, così come l'avvocato che le assiste, devono svolgere la loro prestazione gratuitamente.
3. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

7.6. Il Mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Il mediatore ausiliario concorre all'indennità di mediazione con il mediatore nominato di modo che l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii per le stesse.

Il responsabile dell'Organismo potrà anche avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l'organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per i singoli affari di mediazione.

7.7. Il consulente tecnico del mediatore

Nelle controversie che richiedano specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali se esistenti, o, diversamente, concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

8. L'Incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità e durata massima

1. Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2. Le parti, nei casi previsti dalla legge, debbono essere assistite durante le fasi della mediazione da un avvocato.

Le parti possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3. Presenza dell'Avvocato:

a) nella mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis e comma 2 D. lgs. 28/2010 le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro ed agli incontri successivi, fino al termine della procedura;

b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

In ogni caso, qualora le stesse parti lo ritengano opportuno, anche in corso di procedura di mediazione, potranno decidere di essere assistiti da un avvocato per la fase finale della mediazione. I legali potranno intervenire per assistere le parti anche nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D. lgs. 28/2010.

4. Il mediatore informa le parti circa i connotati, le modalità di svolgimento della mediazione e gli effetti della stessa, all'esito dell'informativa invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione.

5. Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di cui all'art. 8, comma 1 D.lgs. 28/2010, esprimono la volontà di iniziare la procedura di mediazione e di procedere con lo svolgimento, il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente, e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, e con il consenso parti, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8 comma 4, così come modificato dal D.lgs. 28/10.

6. L'incontro può essere rinviato ad altra data su richiesta motivata di una o di entrambe le parti e solo se la parte convocata abbia preventivamente aderito alla procedura.

7. Quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

8. Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13, modificato dal D.Lgs. 69/13.

9. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento. Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire alla segreteria dell'Organismo, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

10. Quando l'accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

11. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

12. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

13. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l'indicazione dell'eventuale proposta o del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

14. In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e il verbale darà atto della mancata

adesione e/o partecipazione.

15. Il verbale verrà redatto in un numero di originali pari al numero delle parti.

16. La durata massima della procedura di mediazione è di 90 giorni, ovvero quella che sarà determinata da futuri interventi legislativi, salvo deroga concessa dalle parti.

9. Esito dell'incontro di mediazione - Scheda valutazione del servizio

Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell'Organismo trasmettere al responsabile della tenuta del registro e dell'elenco, la scheda per via telematica con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

10. Riservatezza

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza.

11. Inutilizzabilità e segreto professionale

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall'art.22 D.lgs. 28/10 (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo).

12. Casi specifici di negoziazione previsti dalla legge

Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

13. Indennità spettante all'Organismo di mediazione

Ai sensi dell'art. 84 D.L 21.06.2013 n. 69 convertito in legge il 09.08.2013 n. 98 il mediatore inizia la procedura di mediazione con un primo incontro durante il quale chiarisce alle parti ed ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, poi invita le parti ed i loro

avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

Nel caso in cui durante il primo incontro siano presenti entrambe le parti, le quali dichiarano di non volere dare avvio alla procedura di mediazione, saranno dovute le sole spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad € 40,00 o € 80,00 a seconda del valore della controversia. Oltre a tali spese dovranno essere corrisposte le spese vive documentate e sostenute per l'avvio della procedura. Nessun compenso è invece dovuto all'organismo di mediazione, non essendosi svolta alcuna attività di mediazione vera e propria.

Nel caso in cui durante il primo incontro sia presente soltanto la parte chiamata in mediazione, nulla le potrà essere richiesto, neanche per le spese di avvio.

Nel caso in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata, saranno dovute le sole spese di avvio, oltre le spese vive documentate.

Nel caso in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte istante, la quale, nonostante l'assenza della parte chiamata, scelga di dare avvio alla procedura di mediazione, saranno dovute le spese di avvio nonché l'indennità prevista dall'art. 16 comma 4 lett. e del D.M. n. 180/2010.

Qualora, invece, dopo il primo incontro le parti manifestino la volontà di procedere con lo svolgimento della mediazione vera e propria, il mediatore redigerà un verbale dichiarando aperta la fase della mediazione.

Le spese di mediazione andranno corrisposte dall'inizio della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà. In ogni caso in ogni ipotesi di cui all'art. 5 comma bis e comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010, l'organismo e il mediatore non potranno rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo. Non è prevista la corresponsione delle spese di adesione.

13.1. Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità.

In caso di mancato pagamento delle spese di avvio all'Organismo l'incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso.

Nel caso di mancata corresponsione della metà delle indennità di mediazione, il procedimento potrà essere sospeso con provvedimento del responsabile dell'Organismo. Una volta intervenuto il pagamento il procedimento riprenderà regolarmente il suo corso fino alla sua definizione.

Il mancato pagamento nelle mediazioni facoltative, delle spese e delle indennità di mediazione costituisce giusta causa di rifiuto per l'organismo alla procedibilità della mediazione e, pertanto, in caso di persistente rifiuto al versamento l'organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 l'Organismo ed il mediatore non potranno rifiutarsi di svolgere la mediazione.

13.2. Valore della lite.

Il valore della lite è indicato dalla parte istante nel modulo di presentazione dell'istanza. Per le controversie qualificate di valore indeterminato o indeterminabile o qualora vi sia notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, lo scaglione da applicarsi sarà quello da € 50.001,00 ad € 250.000,00.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

13.3. Criteri per la determinazione delle indennità. (Di cui all'art. 16 del D.M. 180 del 2010 come modificato dal D.M. 04 agosto 180/2010)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 80,00 per le liti di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Tale importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma del presente articolo, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo, a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

14. Entrata in vigore e modifiche al regolamento

Il presente regolamento, con i suoi allegati, entreranno in vigore a far data dalla sua approvazione. Le modifiche al regolamento potranno essere apportate con delibera adottata dall'assemblea dei soci. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

15. Esonero di responsabilità

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

1. la proponibilità dell'istanza, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta dell'Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;
2. la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante
3. l'indicazione del valore della controversia;
4. l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali l'istanza viene presentata;
5. la dichiarazione che la parte rilascia contestualmente al deposito dell'istanza di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti
 - a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
 - b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell'istante dell'oggetto dell'istanza, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria.
6. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta, in aggiunta all'Organismo di mediazione, a comunicare l'istanza di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.

PARTE IV

ALLEGATI

16. Codice Etico

16.1. Premessa

Premesso che il mediatore caratterizza il suo compito e svolge l'incarico tenendo sempre presente i tre principi fondativi dell'indipendenza, dell'imparzialità e della neutralità nel significato precipuo di:

Indipendenza come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore e le parti;

Imparzialità come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra;

Neutralità come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

Ciò premesso, nello specifico si rassegnano le seguenti norme di comportamento.

16.2. Norme di comportamento per i mediatori

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

- 1) Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
- 2) Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- 3) Il mediatore deve comunicare alle parti e al responsabile dell'Organismo qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono qualsiasi relazione di tipo professionale e/o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione; il fatto che il conciliatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti della controversia. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza ad assumere l'incarico di conciliatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire il procedimento di conciliazione, solo se è certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale ed indipendente e solo con il consenso espresso delle parti.

- 4) Il mediatore deve sempre agire e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
- 5) Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- 6) Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 - b) il ruolo del mediatore e delle parti;
 - c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
- 7) Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.
- 8) Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- 9) Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia già avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

17. TABELLA E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

Spese di avvio del procedimento per ciascuna parte:

- € 40,00 oltre iva, per le liti di valore fino ad € 250.000,00;

- € 80,00 oltre iva, per le liti di valore superiore;

oltre alle spese vive documentate. Tali somme sono da versarsi da parte dell'istante al momento del deposito dell'istanza di mediazione e da parte del chiamato in mediazione al momento dell'adesione alla procedura.

Tabella corrispondente al quella di cui al D.M. 180/2010 per le mediazioni facoltative:

Valore della lite	Importo al netto dell'iva	Con iva al 22%
Fino ad € 1.000,00	€ 65,00	€ 79,30
Da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 130,00	€ 158,60
Da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 240,00	€ 292,80
Da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 360,00	€ 439,20
Da € 25.001,00 ad e 50.000,00	€ 600,00	€ 732,00
Da € 50.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.000,00	€ 1.220,00
Da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.000,00	€ 2.440,00
Da € 500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 4.636,00
Da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 6.344,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00	€ 11.224,00

Tabella corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010 per le mediazioni obbligatorie (con la riduzione di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti):

Valore della lite	Importo al netto dell'iva	Con iva al 22%
Fino ad € 1.000,00	€ 43,33	€ 52,86
Da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 86,67	€ 105,74
Da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 160,00	€ 195,20

Da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 240,00	€ 292,80
Da € 25.001,00 ad e 50.000,00	€ 400,00	€ 488,00
Da € 50.001,00 ad € 250.000,00	€ 666,66	€ 813,33
Da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 1.000,00	€ 1.220,00
Da € 500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 1.900,00	€ 2.318,00
Da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 2.600,00	€ 3.172,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00	€ 5.612,00

1. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della superiore tabella:

- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
- nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma del presente articolo, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo, a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

3. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

4. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

6. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

18. Dichiarazione di imparzialità del mediatore

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE

In relazione al procedimento di mediazione n. _____ assegnatomi con atto del responsabile dello organismo ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. del _____, io sottoscritto _____

DICHIARO

che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico.

DICHIARO

altresì di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato.

Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni.

Il Mediatore

PARTE V

MODULISTICA DELL'ORGANISMO

19. Scheda per la valutazione del servizio e della soddisfazione percepita (Customer satisfaction)

Gentile Utente,

il questionario che Le chiediamo di compilare è parte essenziale del procedimento di mediazione al quale Ella ha partecipato. E' redatto al fine di rilevare alcuni dati importanti che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi.

Le chiediamo di volerlo gentilmente compilare e restituircelo, con la Sua sottoscrizione e l'indicazione delle Sue generalità, inoltrandolo tramite via telematica al responsabile dell'organismo o tramite posta elettronica certificata (Pec), agli indirizzi sotto indicati.

La ringraziamo sin d'ora per la collaborazione.

Valutazione numerica:

1 (insoddisfacente); **2** (poco soddisfacente); **3** (buono); **4** (più che buono); **5** (ottimo).

Come valuta le informazioni verbali ricevute dall'Ufficio per l'accesso alla mediazione					
Come giudica le informazioni contenute nel sito web (compilare solo se si è utilizzato il sito)					
Come giudica la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato					
Come giudica i tempi di attesa					

per la risposta per la prima convocazione davanti al mediatore					
Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in ufficio o con cui è entrato in contatto					
Come giudica il primo incontro col mediatore					
Come giudica la competenza del mediatore					
Come valuta il comportamento del mediatore ai fini della composizione amichevole della controversia					
Come valuta l'esito finale del procedimento					
Come valuta l'imparzialità, imparzialità ed indipendenza dimostrate dal mediatore					
Come giudica la proposta effettuata dal mediatore (rispondere solo se il mediatore ha formulato la proposta)					
Indichi una valutazione complessiva del servizio					
OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI:					
<p>Nome e Cognome</p> <p>Data e luogo di nascita</p> <p>Firma</p>					

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, va trasmessa al responsabile dell'Organismo a mezzo:

- Fax al numero 091.7734212;
- Pec all'indirizzo adrdike@pec.it, indicando nell'oggetto, cognome e scheda di valutazione.

20. Modello di domanda

ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l.

Organismo di mediazione

Iscritto il 4 Novembre 2011 al n. 643 del registro del Ministero della Giustizia

Via Marchese di Villabianca n.9- 90143 Palermo Telefono: 3441392662 - Telefax: 091 7734212

info@adrdike.it ~ adrdike@pec.it

Domanda di mediazione in materia civile e commerciale su diritti disponibili ad ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l.

TIPOLOGIA DELLA MEDIAZIONE

- Obbligatoria Facoltativa Demandata Dal Giudice Clausola Di Mediazione

PARTE ISTANTE

Nome e Cognome/Denominazione	
In proprio e/o nella qualità	
Nato/a a/ il	
Domicilio / Residenza / Sede	
Via/piazza/CAP	
Documento di identità	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – Partita Iva	

Nome e Cognome/Denominazione	
In proprio e/o nella qualità	

Nato/a a/ il	
Domicilio / Residenza / Sede	
Via/piazza/CAP	
Documento di identità	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – Partita Iva	

Assistito/a, in forza di mandato rilasciato in calce alla presente istanza, dall'Avvocato

Nome e Cognome	
Nato/a a/ il	
Studio in..... via...../CAP	
Numero tesserino iscrizione albo	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – P.IVA	

CHIEDE

ad ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. di avviare il procedimento di mediazione IN MATERIA _____

NEI CONFRONTI DI

Nome e Cognome/Denominazione	
In proprio e/o nella qualità	
Nato/a a/ il	
Domicilio / Residenza / Sede	
Via/piazza/CAP	
Documento di identità	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – Partita Iva	

Nome e Cognome/Denominazione	
------------------------------	--

In proprio e/o nella qualità	
Nato/a a/ il	
Domicilio / Residenza / Sede	
Via/piazza/CAP	
Documento di identità	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – Partita Iva	

Assistito/a dall'Avvocato

Nome e Cognome	
Nato/a a/ il	
Studio in..... via...../CAP	
Numero tesserino iscrizione albo	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – P.IVA	

DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSA

Il VALORE INDICATIVO della controversia è di € _____ ed è stato determinato con i seguenti criteri :

e, pertanto, chiede che il primo incontro di programmazione abbia luogo anche se la parte invitata abbia risposto di non voler aderire al tentativo di mediazione.

Rimette la scelta del conciliatore al Responsabile dell'organismo ovvero

INDICA quale mediatore (salvo approvazione del responsabile dell'organismo)

Il presente modulo sarà trasmesso, dalla Segreteria dell'organismo di mediazione, alla parte nei cui confronti il tentativo è proposto.

SI DICHIARA

di conoscere il regolamento dell'organismo scelto dalle parti ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 28/2010, così come modificato ai sensi della legge 69/2013, e chiede che ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 3 il regolamento sia reso noto anche alla parte invitata.

Mandato con rappresentanza

Si conferisce procura volta al deposito della presente istanza ed alla partecipazione alla medesima all'Avv.

FIRMA

AVVOCATO

Allega i seguenti DOCUMENTI:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 cd. T.U. Privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali):

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'organismo, per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo, pubblicitario o promozionale.

2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di informazioni di cui al punto 1) da Lei richiesto ed ha altresì lo scopo di informarLa ed aggiornarLa sull'attività dell'Organismo di mediazione.

4. Il titolare del trattamento è Organismo di mediazione ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. con sede legale a Palermo, Via Marchese di Villabianca n.9, partita IVA n. 06010410824.

5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, cd. T.U. privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali possano essere trattati da ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate.

Palermo _____

FIRMA

In caso di invio per posta o pec allegare copia di valido documento di identità personale e dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Spazio riservato alla segreteria

Domanda n.	
Depositata in data	
a cura di	
nato a il	
residente in	
Documento di identità	
Numero	
Rilasciato da	

Ricevuta di avvenuto pagamento di € 48,80 effettuato:

- personalmente o a mezzo delegato presso la segreteria di ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l.
- a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato ad ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. indicando il seguente codice IBAN: IT07Y0306904630100000002326 e la causale “*Diritti di segreteria per l’avvio della procedura di mediazione*”.

21. Modello di adesione al procedimento di mediazione

ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l.

Organismo di mediazione

Iscritto il 4 Novembre 2011 al n. 643 del registro del Ministero della Giustizia

Via Marchese di Villabianca n. 9 - 90143 Palermo Telefono: 3441392662 - Telefax: 091 7734212

www.adrdike.it ~ info@adrdike.it ~ adrdike@pec.it

**Adesione alla procedura di mediazione in materia civile e commerciale
su diritti disponibili promossa avanti ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l.**

Denominazione	
Nome e Cognome	
In proprio e/o nella qualità	
Nato/a a/ il	
Domicilio / Residenza / Sede	
Via/piazza	
Documento di identità	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – Partita Iva	

Nome Cognome/ Denominazione	
-----------------------------	--

In proprio e/o nella qualità	
Nato/a a/ il	
Domicilio / Residenza / Sede	
Via/piazza	
Documento di identità	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – Partita Iva	

Assistito dall'Avvocato

Nome e Cognome	
Nato/a a/ il	
Studio in..... via.....	
Numero tesserino iscrizione albo	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – P.IVA	

presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento.

Accetta

La procedura di mediazione proposta da _____ con numero di protocollo _____

Replica sui fatti indicati dal richiedente, come segue:

VALORE INDICATIVO della controversia è di € _____ ed è stato determinato con i seguenti criteri _____

- Rimette la scelta del conciliatore al Responsabile dell'organismo ovvero
- INDICA quale mediatore (salvo approvazione del responsabile dell'organismo)

- Il presente modulo sarà trasmesso, dalla Segreteria dell'organismo di mediazione, alla parte che ha proposto la

domanda di mediazione.

SI DICHIARA

di conoscere il regolamento dell'organismo scelto dalle parti ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 28/2010, così come modificato ai sensi della legge 69/2013, e chiede che ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 3 il regolamento sia reso noto anche alla parte invitata.

Mandato con rappresentanza

Si conferisce procura volta al deposito della presente istanza ed alla partecipazione alla medesima all'Avv.

FIRMA

AVVOCATO

Allega i seguenti DOCUMENTI:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 cd. T.U. Privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali):

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'organismo, per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo, pubblicitario o promozionale.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di informazioni di cui al punto 1) da Lei richiesto ed ha altresì lo scopo di informarLa ed aggiornarLa sull'attività dell'Organismo di mediazione.
4. Il titolare del trattamento è Organismo di mediazione ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. con sede legale a Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 9, partita IVA n. 06010410824.
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, cd. T.U. privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali possano essere trattati da ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate.

Palermo _____

FIRMA

In caso di invio per posta o pec allegare copia di valido documento di identità personale e dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Spazio riservato alla segreteria

Domanda n.	
Depositata in data	
a cura di	
nato a il	
residente in	
Documento di identità	
Numero	
Rilasciato da	

Ricevuta di avvenuto pagamento di € 48,80 effettuato:

- personalmente o a mezzo delegato presso la segreteria di ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l.
- a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato ad ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. indicando il seguente codice IBAN: IT07Y0306904630100000002326 e la causale “Diritti di segreteria per l’avvio della procedura di mediazione”.

22. Modello di domanda congiunta di mediazione

ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l.

Organismo di mediazione

Iscritto il 4 Novembre 2011 al n. 643 del registro del Ministero della Giustizia

Via Marchese di Villabianca n.9- 90143 Palermo Telefono: 3441392662 - Telefax: 091 7734212

info@adrnike.it ~ adrdike@pec.it

Domanda di mediazione congiunta in materia civile e commerciale su diritti disponibili ad ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l.

I sottoscritti

Nome e Cognome/Denominazione	
In proprio e/o nella qualità	
Nato/a a/ il	
Domicilio / Residenza / Sede	
Via/piazza/CAP	
Documento di identità	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – Partita Iva	

Nome e Cognome/Denominazione	
In proprio e/o nella qualità	
Nato/a a/ il	
Domicilio / Residenza / Sede	
Via/piazza/CAP	
Documento di identità	
Telefono – Fax	
Indirizzo <i>e-mail/pec</i>	
Codice Fiscale – Partita Iva	

Assistito/a, in forza di mandato rilasciato in calce alla presente istanza, dall'Avvocato

Nome e Cognome	
Nato/a a/ il	
Studio in..... via...../CAP	
Numero tesserino iscrizione albo	
Telefono – Fax	
Indirizzo <i>e-mail/pec</i>	
Codice Fiscale – P.IVA	

Nome e Cognome/Denominazione	
In proprio e/o nella qualità	
Nato/a a/ il	
Domicilio / Residenza / Sede	
Via/piazza/CAP	
Documento di identità	
Telefono – Fax	
Indirizzo <i>e-mail/pec</i>	
Codice Fiscale – Partita Iva	

Nome e Cognome/Denominazione	
In proprio e/o nella qualità	
Nato/a a/ il	
Domicilio / Residenza / Sede	
Via/piazza/CAP	

Documento di identità	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – Partita Iva	

Assistito/a, in forza di mandato rilasciato in calce alla presente istanza, dall'Avvocato

Nome e Cognome	
Nato/a a/ il	
Studio in..... via...../CAP	
Numero tesserino iscrizione albo	
Telefono – Fax	
Indirizzo e-mail/pec	
Codice Fiscale – P.IVA	

CHIEDONO

Congiuntamente ad ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. di avviare il procedimento di mediazione IN MATERIA

_____ avente ad oggetto

DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSA

Il VALORE INDICATIVO della controversia è di € _____ ed è stato determinato con i seguenti criteri :

- Rimettono la scelta del conciliatore al Responsabile dell'organismo ovvero
- INDICANO congiuntamente quale mediatore (salvo approvazione del responsabile dell'organismo)

SI DICHIARA

di conoscere il regolamento dell'organismo scelto dalle parti ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 28/2010, così come

modificato ai sensi della legge 69/2013, e chiede che ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 3 il regolamento sia reso noto anche alla parte invitata.

Mandato con rappresentanza

Si conferisce procura volta al deposito della presente istanza ed alla partecipazione alla medesima all'Avv.

FIRMA

AVVOCATO

FIRMA

AVVOCATO

Si allegano i seguenti DOCUMENTI:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 cd. T.U. Privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali):

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'organismo, per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo, pubblicitario o promozionale.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di informazioni di cui al punto 1) da Lei richiesto ed ha altresì lo scopo di informarLa ed aggiornarLa sull'attività dell'Organismo di mediazione.
4. Il titolare del trattamento è Organismo di mediazione ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. con sede legale a Palermo, Via M. di Villabianca n. 9, partita IVA n. 06010410824.
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003, cd. T.U. privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali possano essere trattati da ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate.

Palermo _____

FIRMA

FIRMA

In caso di invio per posta o pec allegare copia di valido documento di identità personale e dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Spazio riservato alla segreteria

Domanda n.	
Depositata in data	
a cura di	
nato a il	
residente in	
Documento di identità	
Numero	
Rilasciato da	

Ricevuta di avvenuto pagamento di € 48,80 effettuato:

- personalmente o a mezzo delegato presso la segreteria di ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l.
- a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato ad ADR DIKE Mediazione e Arbitrato s.r.l. indicando il seguente codice IBAN: IT07Y0306904630100000002326 e la causale “*Diritti di segreteria per l'avvio della procedura di mediazione*”.

23. Dichiarazione di disponibilità e di possesso dei requisiti di qualificazione del Mediatore

Si dichiara disponibile

Allo svolgimento dell'attività di mediatore esperto nella materia internazionale di cui all'elenco previsto dall'art. 3, comma 3° parte I e II, sez. b del D.M. 18.10.2010n. 180 per l'Organismo ADR DIKE – MEDIAZIONE E ARBITRATO S.R.L.

Ad essere iscritto nel registro dei mediatori dell'organismo di mediazione ADR DIKE MEDIAZIONE E ARBITRATO s.r.l.

A tal fine dichiara

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R., sotto la propria disponibilità:

- a) Possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale

Ovvero

- b) Essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale dal:

--

- c) Possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all'art. 18 di cui al D.M. 18.10.2010 n. 180 ed in particolare:

--

di essere esperto nella materia dei rapporti di consumo, avendo svolto molteplici mediazioni in materia internazionale e di avere le conoscenze linguistiche necessarie, di cui si allega attestato

di essere esperto nella materia dei rapporti del consumo, avendo svolto numerose mediazioni in materia

- 1) Di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- a. Di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. Di non essere intercorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;

- 2) Di possedere le seguenti conoscenze linguistiche (da indicare nel caso si richieda l'iscrizione nell'elenco dei mediatori internazionali)

--

- 3) Di avere dato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore in n. _____ organismi;

- 4) Di avere maturato esperienze professionali nell'ambito della materia

- 5) Di accettare in ogni sua parte il regolamento dell'organismo di mediazione e l'allegato codice etico di ADR DIKE – MEDIAZIONE E ARBITRATO S.R.L., che dichiara di conoscere;

POLIZZA ASSICURATIVA

Allega copia polizza assicurativa per il rischio specifico

dichiara di aderire alla polizza assicurativa dell'organismo e allega copia del versamento della quota di adesione

Si allegano:

- Fotocopia documento d'identità;
- Fotocopia tesserino iscrizione albo professionale;
- *Curriculum vitae* sintetico;
- Attestato partecipazione corso di formazione mediatore
- Attestato conoscenza lingue straniere (se posseduto)

Palermo, lì